

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |                                          |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia, che presiede la riunione ai sensi dell'articolo 4, co. 2, del Regolamento per il funzionamento dell'Organo decidente dell'ABF |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena        | Membro designato dalla Banca d'Italia                                                                                                                                |
| - Avv. Valentina Piccinini               | Membro designato dalla Banca d'Italia                                                                                                                                |
| - Dott. Dario Purcaro                    | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore)                                                                                                   |
| - Avv. Emilio Girino                     | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato                                                                  |

nella seduta del 6 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con e-mail del 9.12.2009, la ricorrente ha contestato alla banca – in relazione ad un finanziamento in essere tra le parti - l'addebito di interessi usurari e l'inadempimento della compagnia di assicurazione convenzionata al contratto di assicurazione collegato al prestito, richiedendo:

- il computo in restituzione del capitale delle somme corrisposte a titolo di interessi non dovuti;
- la restituzione dei premi versati per la copertura assicurativa (azionata a seguito di sinistro e non liquidata);
- la cancellazione dai sistemi di informazione creditizia;
- il risarcimento di € 2.500,00 per i danni procurati dagli illeciti compiuti dalla banca.

L'intermediario non ha risposto al reclamo.

Nel modulo di ricorso (pervenuto via pec) la cliente ha formulato le seguenti richieste:

- 1) *ordinare [all'intermediario] di portare gli interessi usurari a rimborso del capitale, così come previsto per legge;*
- 2) *trasmettere la notizia di reato alla Procura della Repubblica competente;*
- 3) *ordinare [all'intermediario] la cancellazione immediata e retroattiva di ogni segnalazione pregiudizievole immessa nei circuiti di allarme bancario in quanto discendente da contratto usurario e, quindi, da illecito penale;*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- 4) *riconoscere un danno diretto di € 10.000,00 a ristoro delle violazioni della privacy, abusive segnalazioni, discredito commerciale, illecito civilistico;*
- 5) *divulgare il disposto dell'Arbitro su un giornale economico nazionale a fini pubblicistici;*
- 6) *decidere anche in caso di contumacia della banca”.*

La ricorrente ha anche allegato una nota esplicativa delle richieste avanzate, sostenendo la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi, ai sensi della L. 108/96, art. 4; ciò in quanto – secondo la ricorrente - rientrerebbero nella voce “interessi” tutte le commissioni addebitate a qualsiasi titolo alla cliente. Sempre secondo la ricorrente, l'intermediario avrebbe, inoltre, violato la privacy della medesima affidando a terzi il recupero dei crediti vantati, divulgando così i dati personali della stessa e minacciando (il che costituirebbe, secondo la ricorrente, un'aggravante del reato di usura) *“la leva del discredito commerciale mediante iscrizione di un credito, in parte nullo, nelle centrali di Allarme interbancario”.*

Ancora, la ricorrente ha dichiarato di aver dovuto sottoscrivere una polizza assicurativa accessoria al contratto di concessione del credito, precisando che *“il programma assicurativo è parte integrante del modulo di richiesta del finanziamento e la firma è obbligatoria in quanto, in mancanza di adesione, il finanziamento non viene rilasciato”.* *“La stessa struttura del modulo di richiesta del prestito è costruita per far apparire obbligatoria l'assicurazione in quanto l'opzione «prestito base» è scritta in piccolo, con colore differente (arancione), dando la sensazione che si tratti del valore del prestito che, per differenza, suggerisce il prezzo mensile dell'assicurazione”.* Nelle istruzioni per la compilazione del modulo, poi, è testualmente previsto: *“selezionare con una X la rata mensile desiderata”*, non lasciando al cliente la scelta di sottoscrivere o meno il programma assicurativo.

Peraltro, dopo aver imposto tale stipulazione, l'intermediario, sostenendo l'autonomia della polizza, avrebbe *“lasciato sola”* la ricorrente nel rapporto con la società di assicurazioni, *“che non ha coperto il sinistro”.*

Infine, la ricorrente ha contestato all'intermediario la mancata iscrizione al *“Registro degli Intermediari Assicurativi”* e la violazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente in campo assicurativo.

Ciò premesso, la ricorrente ha riformulato le richieste all'Arbitro come segue:

- 1) *“ordinare [all'intermediario] di portare gli interessi usurari, documentalmente dimostrati dalla perizia contabile allegata, a rimborso del capitale così come previsto per Legge;*
- 2) *trasmettere la notizia di reato alla Procura della Repubblica competente;*
- 3) *ordinare [all'intermediario] di defalcare l'importo della copertura assicurativa pagata dal capitale;*
- 4) *ordinare [all'intermediario] la cancellazione immediata e retroattiva di ogni segnalazione pregiudizievole immessa abusivamente nei circuiti CRIF, Experian, Centrale Rischio Banca d'Italia, CARTER in quanto discendente da contratto usurario e, quindi da illecito penale;*
- 5) *riconoscere [alla ricorrente] un danno diretto di €. 10.000,00 a ristoro delle ripetute violazioni della privacy, delle telefonate intimidatorie ed effettuate tramite soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali, delle abusive segnalazioni nelle Centrali di allarme bancario, del discredito commerciale e creditizio, dell'illecito civilistico compiuto con la vendita di un contratto di assicurazione palesemente inadatto venduto con la vessatoria clausola dell'obbligatorietà e contrario anche al messaggio pubblicitario;*



- 6) *divulgare il disposto dell'Arbitro Bancario, in caso di accoglimento della richiesta, su un giornale economico nazionale a fini pubblicistici e di parziale restituzione della dignità creditizia;*
- 7) *decidere, anche in caso di contumacia della Banca, in base alla documentazione presentata.*

Al ricorso è allegata in copia, oltre alla e-mail di reclamo, una nota descrittiva del finanziamento sottoscritto dalla cliente, nella quale si osserva che il contratto di finanziamento è stato stipulato, in data 7 maggio 2008, dalla ricorrente e da una società finanziaria interamente partecipata dalla banca resistente; tuttavia, essendo l'intermediario concedente il prestito interamente posseduto al 100% da una banca, ai fini del calcolo dell'usurarietà dei tassi si sostiene che dovrebbe considerarsi intermediario bancario.

La ricorrente ha indicato quindi il tasso d'interesse inizialmente applicato al finanziamento nella misura del 15,97%; ha rilevato, inoltre, che al momento dell'addebito della prima rata (ottobre 2008) il tasso soglia per gli intermediari bancari era del 15,945%, per il primo trimestre 2009 del 14,95%, per il secondo trimestre 2009 del 13,545%, con progressiva diminuzione dei tassi e conseguente progressivo abbassamento dei tassi soglia; di qui la supposta nullità degli interessi corrisposti dalla ricorrente e la conseguente richiesta di computo degli stessi a rimborso del capitale.

Pertanto, sempre secondo la ricorrente, i pagamenti già eseguiti (per € 635,75) andrebbero sottratti dal capitale da rimborsare (pari ad € 2.625,00 – comprensivi della somma finanziata e del premio assicurativo in unica soluzione di € 125,00); il dovuto sarebbe pertanto ridotto ad € 1.989,25.

Infine, quanto alle segnalazioni effettuate nella Centrale rischi della Banca d'Italia, la ricorrente ha osservato che la banca ha segnalato la sofferenza *“senza aver esperito nessuna indagine patrimoniale e contravvenendo alle regole imposte dalla vigilanza e dalla copiosa giurisprudenza costante”* per importi (cfr. nota descrittiva allegata al ricorso) dai quali emergerebbe un tasso applicato pari al 22% su base annua.

Con nota pervenuta alla Segreteria Tecnica in data 18.3.2010, l'intermediario – premettendo di non aver mai ricevuto il reclamo del 9.12.2009 *“indicato e non allegato nel ricorso”* – ha replicato affermando che:

- il prestito personale concesso alla ricorrente è *“passato a sofferenza”* in data 25 settembre 2009 per un importo di € 2.492,92 *“a seguito del mancato pagamento di 5 rate consecutive”*;
- la richiesta del prestito personale prevedeva un TAEG massimo del 15,97% a fronte di un tasso soglia - per il periodo in cui era stato erogato il finanziamento (agosto 2008) - del 24,78%; il prestito era stato erogato da una società ceduta alla banca resistente con effetto dal 1° giugno 2009;
- le segnalazioni presso le banche dati creditizie risultano conformi alla situazione dei pagamenti [cfr. solleciti di pagamento, con informativa ai sensi del codice deontologico, e comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del 31.12.2009 all.ti].

Come richiesto, le controdeduzioni dell'intermediario sono state trasmesse dalla Segreteria Tecnica alla cliente a mezzo e-mail.

## DIRITTO

Il ricorso appare infondato e non meritevole di accoglimento.

I primi tre motivi del ricorso enunciano il criterio stabilito dalla legge per la determinazione della usurarietà degli interessi applicati alla clientela dall'intermediario, ma non fornisce i



dati dai quali desumere il superamento della soglia oltre la quale gli interessi debbono considerarsi usurari, tenendo conto che la natura usuraria degli interessi deve essere valutata con riferimento alla data di conclusione del contratto (tasso soglia per il 2° trimestre 2008: 25,155%). Invero, l'intermediario ha dichiarato che il tasso effettivo globale applicato "in fase di erogazione del prestito (agosto 2008)" pari a "max 15,97" era "decisamente inferiore" al tasso soglia determinato ai fini della legge sull'usura, pari a 24,78.

Per quanto attiene alla inclusione nei componenti del tasso d'interessi del premio del contratto di assicurazione stipulato nell'ambito del rapporto di credito, deve ritenersi che la stipulazione del contratto assicurativo non sia stato imposto dall'intermediario come condizione per la concessione del credito, in quanto è stato espressamente considerato come facoltativo o discrezionale e come tale sottoscritto dalla ricorrente. Evidentemente la garanzia assicurativa è stata considerata più semplice e funzionale di altre forme di garanzia quale, ad esempio, la fideiussione.

Circa la segnalazione ai sistemi di informazioni creditizie, l'insolvenza conclamata della ricorrente, legittima, non soltanto il ricorso dell'intermediario a procedure esterne di recupero del credito, ma anche la segnalazione dell'insolvenza ai circuiti interbancari, indipendentemente dall'esistenza dell'assicurazione del credito e dall'ammontare di esso.

Va chiarito, inoltre, che l'assicuratore che paga all'intermediario l'indennizzo per l'insolvenza del cliente ha diritto di surrogarsi all'intermediario nei confronti del cliente inadempiente, così che il debito della ricorrente non viene estinto dal pagamento dell'indennizzo assicurativo, ma soltanto viene trasferito in capo all'assicuratore.

**P.Q.M.**

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTA